



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**



Protocollo

Prot. P/1236 rv/rv del 12.12.2022

Trasmissione attraverso la piattaforma SINTEL di Aria Spa e pubblicazione sul sito web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl in data 12.12.2022

Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di n. 3 nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani.

Gara n. 8751902, CIG: 943790773C

ID di Sintel = 160219265

► Provvedimento di determina delle ammissioni e delle esclusioni alla procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

IL sottoscritto RESPONSABILE DI SETTORE nonché Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che sulla scorta del Decreto a contrarre prot. P/1039 AC/rv del 13.10.2022 si è dato corso alla "gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di n. 3 nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti solidi urbani."

- che la scrivente stazione appaltante, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. ha scelto di svolgere la procedura in esame attraverso la Piattaforma SINTEL di Aria Spa regione Lombardia con identificativo ID = 160219265.

Preso atto che:

– il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 23 novembre 2022.

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte e precisamente quelle delle ditte:

- 1) – Oesseservice Group Srl con sede in via Palmiro Togliatti, 1 – cap: 93100 – Caltanissetta (CL) – Codice fiscale e Partita Iva: 01930630858;



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

2) – Novarini Srl con sede in via Del Commercio, 5 – cap: 37068 – Vigasio (VR) –
Codice fiscale e Partita Iva: 01365510237.

- dall'esame della documentazione amministrativa presentata emerge che sia la ditta Oesseservice Group Srl che la ditta Novarini Srl partecipano come impresa singola senza aderire né ad un RTI o consorzio o gruppo europeo di interesse economico, né usufruiscono dell'Istituto dell'Avvalimento, né partecipano come operatore economico ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, né partecipano come soggetto associato;

- ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, in data 23.11.2022, è stato concesso sia alla ditta Oesseservice Group Srl (nota prot. P/1195 AC/rv) che alla ditta Novarini Srl (nota prot. P/1194 AC/rv) il soccorso istruttorio in relazione a carenze documentali riscontrate rispetto a quanto prescritto nell'art. 15 del Disciplinare di gara;

- entro il termine di scadenza del soccorso istruttorio, corrispondente al 03.12.2022, sia la ditta Oesseservice Group Srl che la ditta Novarini Srl hanno risposto integrando i documenti;

- dall'esame della documentazione presentata dalla Oesseservice Group Srl, subordinatamente al soccorso istruttorio, emerge che la stessa Oesseservice Group Srl non ha dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (art. 83 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016) di cui al punto 6.3 lettera a), richiesto dal punto 15.5) dell'art. 15, del Disciplinare di gara. Infatti, tra le fatture presentare a comprova del requisito precitato non ve n'è una che riguardi autoveicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti o forniture analoghe, ma invece prevalentemente forniture di autocarri ribaltabili trilaterali, scuolabus, pick-up che nulla hanno a che vedere con la complessità tecnologica che si addice all'allestimento di un autoveicolo dedicato alla raccolta rifiuti. In altre parole, la pregressa esperienza invocata dall'operatore economico non trova punti di contatto con il complesso delle competenze e delle tecnologie che si richiedono nella fornitura di gara in esame. Oltre a ciò non può bastare a dimostrare il possesso del requisito richiesto l'attività, tra le altre svolta dal concorrente, quella di "*commercio all'ingrosso di (...) macchine e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti*", rinvenibile dalla visura camerale (e codice ATECO 15.19.01) della stessa Oesseservice Group Srl. La giurisprudenza ha infatti chiarito che i codici ATECO non hanno un'efficacia certificativa giuridicamente vincolante per dimostrare l'attività professionale in concreto svolta dall'impresa che intende

Pag. 2 a 4



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

partecipare alla gara pubblica, in quanto “possiedono esclusivamente funzione statistica, finalizzata ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione della medesima come attività in concreto prevalente o accessoria” (Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2015, n. 3285; Tar Veneto 1425/2021).

Scrivono il Consiglio di Stato V° sez. n. 3495/2022 "...oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti necessariamente coincidenti (Cons. di Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925; TRA le più recenti, Cons. Stato, V, 8 novembre 2017, n. 5170; id. 25 luglio 2019, n. 5257, nonché la già citata sentenza di cui a Cons. Stato, n. 508/2021): la giurisprudenza ha difatti con continuità affermato che, ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale, non è sufficiente la mera possibilità di esercitare in astratto un'attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale indicato nella visura camerale (il quale - ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività), richiedendosi la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste..."

Orbene, dall'esame di detta documentazione risulta che l'operatore economico Oesseservice Group Srl abbia svolto la propria precedente attività in un settore che - sebbene riconducibile a quello della commercializzazione e dell'allestimento di mezzi motorizzati e di trasporto - inerisca a competenze e tecnologie radicalmente diverse e non direttamente riferibili - e perciò non analoghe - a quelle richieste per la fornitura oggetto di gara.

Da quanto sopra, per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale, la ditta Oesseservice Group Srl non può essere ammessa alle fasi successive della procedura di affidamento.

- la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale della ditta Novarini Srl e la conformità dei documenti a quanto richiesto dall'art. 15 del Disciplinare di gara;
- il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha completato l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ditta Oesseservice Group Srl e ditta Novarini Srl.



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

Ritenute corrette le valutazioni effettuate.

Visto l'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa.

Ciò premesso:

DETERMINA e CONFERMA

- 1) - l'ammissione alla successiva fase di valutazione dell'offerta della ditta Novarini Srl;
- 2) – l'esclusione dalla procedura di affidamento della ditta Oesseservice Group Srl per i motivi riportati nelle premesse;
- 3) - di dare avviso ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. attraverso la piattaforma SINTEL di Aria SpA;
- 4) – di pubblicare copia del presente provvedimento sul profilo web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl all'indirizzo <https://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi-new/?bandi=decreti-a-contrarre-e-determine>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di n. 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

F.to Il Responsabile di Settore
(Ufficio Appalti)
Arch. Renato Virtoli